



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1, comma 56, lett. a).
Deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) sito in
Guardiagrele (CH)
Proponente: Società Cooperativa Valle Moro A R.L.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 07/11/2025 e acquisita in pari data agli atti regionali con prot. n. 441190/25, con cui la Società Cooperativa Valle Moro A R.L., con sede legale in Via Aianera n.38 - Guardiagrele (CH), P.IVA 01381960697, ha chiesto l'autorizzazione per l'esercizio di un deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) nel Comune di Guardiagrele (CH), situato in Via Aianera n.38, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 18 mc, costituito da n.2 serbatoi fuori terra da 9 mc cadauno contenenti gasolio agricolo;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n.1303;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1995, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n.239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 c. 56, lett. a);
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n.806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n.171 del 15/03/2010;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 12/01/2026 con Prot. n. 8038/26, che qui si intende integralmente riportato, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/90 s.m.i.;

PRESO ATTO del Verbale della suddetta Conferenza di Servizi datato 09/03/2026 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 95384/26 e che qui s'intende integralmente riportato, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti, anche in modo tacito o implicito, i pareri e le osservazioni pervenuti, ha concluso favorevolmente la CdS;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società Cooperativa Valle Moro A R.L, nel rispetto dei pareri rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO che, per quanto sopra espresso, è possibile procedere con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentare la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) **di prendere atto** della conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 09/03/2026 di cui al Verbale Prot. n. 95384/26, che qui s'intende integralmente riportato, relativa al **Progetto di apertura di un deposito di oli minerali (gasolio agricolo) ad uso commerciale ubicato nel Comune di Guardiagrele (CH)**;
- 2) **di autorizzare** la Società Cooperativa Valle Moro A R.L., con sede legale in Via Aianera n.38 - Guardiagrele (CH), P.IVA 01381960697, alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito commerciale di oli minerali (gasolio agricolo) nel Comune di Guardiagrele (CH), situato in Via Aianera n.38, avente una capacità di stoccaggio complessiva di 18 mc, costituito da n.2 serbatoi fuori terra da 9 mc cadauno contenenti gasolio agricolo;
- 3) **di rilasciare** la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Cooperativa Valle Moro A R.L. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
- 4) **di prescrivere** alla Proponente Società Cooperativa Valle Moro A R.L. di:
 - rispettare le prescrizioni di cui al Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Prot. n. 95384/26 del 09/03/2025, che qui s'intende integralmente riportato;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara, nonché ARPA Abruzzo e ASL, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;
 - mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- 5) **di precisare** che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del suddetto deposito per lo stoccaggio di oli minerali presso i serbatoi in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato all'espletamento delle verifiche previste dagli organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;

6) di dare atto che:

- il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale PagoPA Regione Abruzzo selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "*Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. Cooperativa Valle Moro A.R.L.*";
- il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;

7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento a:

- Proponente Società Cooperativa Valle Moro A.R.L.;
- Comune di Guardiagrele;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Pescara;
- ARPA Abruzzo;
- alla Azienda Sanitaria Locale n.2 – Lanciano Vasto Chieti;
- Servizio regionale DPC024 Gestione e Qualità delle Acque;
- Servizio regionale DPC026 Gestione Rifiuti e Bonifiche;

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9) di dare atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 90 n. 241 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO